



REGIONE VENETO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



COMUNE DI
SANTA MARIA DI SALA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA IN DEROGA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Rev. 1 del 9/11/2022

Studio ing. VINCENZO BACCAN
Lendinara (RO)



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2 — DEFINIZIONI	5
TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	6
CAPO 1 – CANTIERI	6
Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE	6
Art. 4 — LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE.....	6
Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE	7
Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI	7
Art. 7 — CASI PARTICOLARI	8
CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE	9
Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE	9
Art. 9 — MOTORI, MACCHINE E MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI IN POSTAZIONE FISSA	10
CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	10
Art. 10 — DEFINIZIONE	10
Art. 11 — CRITERI E LIMITI.....	10
CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	12
Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO	12
Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA	12
Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI.....	12
Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE	12
Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	13
Art. 17 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA PULIZIA DELLE STRADE	13
Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	13
TITOLO III - GRANDI OPERE	15
Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA.....	16
Art. 21 — SANZIONI.....	16
Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	16



ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Tabelle relative alle manifestazioni a carattere temporaneo
- ALLEGATO 2 - Cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite definiti nel presente regolamento
- ALLEGATO 3 - Cantieri **che non rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite definiti nel presente regolamento
- ALLEGATO 4 - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo **che rispettano** orari e valori limite definiti nel presente regolamento
- ALLEGATO 5 - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo **che non rispettano** orari e/o valori limite definiti nel presente regolamento
- ALLEGATO 6 - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo **che rispettano** i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Legge 26/10/1995, n° 447
Legge Regionale 10/5/1999, n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione revisione
Rev. 0	28/09/2022	Prima stesura
Rev. 1	9/11/2022	Correzione errori e modifica impostazioni grafiche

Santa Maria di Sala, 9 novembre 2022



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/1999, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 — DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. La Zonizzazione Acustica Comunale è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate all'art. 2 della L. n. 447/1995.



TITOLO II — DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1 – CANTIERI

Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4 — LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo: escavazioni e demolizioni), l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lettera n del Codice della Strada) e l'impiego di macchinari e attrezzature rumorosi (a titolo esemplificativo: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.



5. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta ai seguenti articoli 5, 6 e 7 e, nei casi interessati, senza averne ottenuto l'autorizzazione.
6. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di durata, di orario e di rumore indicati ai precedenti artt. 2 e 4 è oggetto di apposita comunicazione (vedi allegato 2 al presente regolamento) da presentare allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 15 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego. Copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
2. Le attività di cantiere che rispettano i limiti di durata e di orario definiti dal presente regolamento ed anche i limiti di emissione sonora definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1.
3. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione.

Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di durata e/o rumore e/o di orario di cui ai precedenti artt. 2 e 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve presentare specifica richiesta di autorizzazione (vedi allegato 3 al presente regolamento) allo Sportello Unico competente almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpav, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.



2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
3. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza.
4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità dell'autorizzazione. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Art. 7 — CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili **per il ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero **in situazioni di pericolo** per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. I cantieri diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e posti in confine ad aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche, dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere; a tali cantieri potranno essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica. La documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
3. In caso di **lavori programmati** di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all'allegato 4 del presente regolamento, allo Sportello Unico e ad ARPAV per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico



competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAV, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad ARPAV, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
3. Sono esclusi dal presente articolo i motori a scoppio e i mezzi agricoli utilizzati in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto regolamentato dal seguente art. 9.



Art. 9 — MOTORI, MACCHINE E MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI IN POSTAZIONE FISSA

1. L'impiego di motori e macchine (fissi o carrellati) e di mezzi per attività agricole utilizzati in postazione fissa è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) in caso di richiesta di deroga al superamento dei limiti assoluti e/o differenziali; in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge; in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 — DEFINIZIONE

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

Art. 11 — CRITERI E LIMITI

1. Le manifestazioni **temporanee in sito dedicato** ubicate nelle aree individuate dal Comune di Santa Maria di Sala, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella B riportata nell'allegato 1.
2. Le manifestazioni **temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti indicati nella Tabella C riportata nell'allegato 1.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) riferito al livello sonoro LASmax (livello massimo misurato secondo la curva di ponderazione A e rilevato con costante di tempo Slow), nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, come previsto dalla normativa nazionale (vedi DPCM 215/99). Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle B e C devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.



4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni **che rispettano** il numero massimo di date e i limiti riportati nelle tabelle B e C necessitano di autorizzazione da inoltrare allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima della data di inizio. La domanda (vedi allegato 4 al presente regolamento) può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo, ma con un massimo di 5 date. L'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro il termine di 20 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
5. Le manifestazioni di un singolo richiedente che si susseguono in uno specifico sito con le stesse caratteristiche, possono essere comunicate cumulativamente, in relazione al numero di eventi programmati per l'anno di riferimento. In tal caso valgono gli obblighi, eventuali, di cui al precedente punto.
6. Le manifestazioni temporanee **che rispettano**, oltre ai limiti definiti dal presente regolamento, anche **i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica** del territorio comunale, sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 4; devono però inviare all'Amministrazione Comunale una comunicazione relativa all'attività svolta, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione (vedi allegato 6 al presente regolamento).
7. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili **non sono in grado di rispettare** le prescrizioni di cui alle tabelle allegate, possono richiedere allo Sportello Unico l'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. La domanda, che può essere presentata anche per più date relative a manifestazioni effettuate nel medesimo luogo, ma con un massimo di 3 date, deve essere sempre corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e in conformità alla DDG ARPAV n. 3/2008. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata (o negata) entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, acquisito eventualmente il parere tecnico di ARPAV o di altro Consulente.
8. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia della manifestazione, la durata, gli orari e i limiti di rumore.
9. Le manifestazioni temporanee per le quali è previsto il superamento dei limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e che saranno svolte entro un raggio di 250 metri da aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche (solo se le manifestazioni avranno luogo in concomitanza con gli orari di lezione), dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico. Tale documentazione, da redigere in conformità alla DDG ARPAV n. 3/2008, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 7.



10. È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
11. Il numero complessivo di giornate relative a manifestazioni con emissioni sonore superiori ai limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale che possono essere effettuate in corrispondenza di un sito, siano esse all'aperto o al chiuso, non può essere di norma superiore a 20, salva eventuale deroga motivata; tale numero è dato dalla somma dell'insieme delle giornate di manifestazione organizzate anche da Ditte diverse, nell'ambito di un medesimo sito.

CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 12 — MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 13 – PUBBLICITÀ SONORA

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI-VOLATILI

1. L'uso dei dissuasori acustici, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
2. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricevitore sia comunque ≥ 3 minuti.

Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:



- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

Art. 16 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

1. L'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è autorizzata esclusivamente dalle ore 18 del giorno 31 dicembre alle ore 01 del giorno 1 gennaio.
2. In occasione di sagre paesane ed altre particolari ricorrenze l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli dovrà essere autorizzata dall'Autorità competente, a seguito di presentazione di richiesta scritta.

Art. 17 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA PULIZIA DELLE STRADE

1. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre - 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.
2. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
5. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

Art. 18 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Titoli II e III, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le



attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.



TITOLO III - GRANDI OPERE

Art. 19 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata, o eventualmente negata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle successive tabelle A1 e B sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Tale parametro è da ritenersi rispettato qualora il limite risulti superato non più di tre volte nel corso della misura (di durata almeno pari a 10 minuti), che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPAV ed al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Locale, mentre ARPAV ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; al fine di verificare il rispetto di quanto riportato nell'eventuale documento di impatto acustico e delle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo, possono avvalersi di un consulente TCA.

Art. 21 — SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

Art. 22 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO 1

TABELLE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Tabella A – Siti di cui all' art.4 c.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Sito destinato ad ospitare “manifestazioni temporanee in sito dedicato”

Siti destinati a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Area	Località	Descrizione	Numero massimo di giornate per sito	Classe acustica
1	STIGLIANO	festa dello sport	5	III
2	STIGLIANO	sagra paesana	6	II
3	SANT'ANGELO	sagra paesana	6	III
4	VETERNIGO	sagra paesana	7	II – III
5	SANTA MARIA DI SALA	sagra paesana e altre manifestazioni	7	I – II
6	CASELLE	sagra paesana	8	II
7	CALTANA	sagra paesana	7	III
8	CALTANA	manifestazioni varie	3	III

**Tabella B – Limiti relativi a manifestazioni temporanee in sito dedicato
(aree individuate nella tabella A)**

Affluenza	Durata max	N. Max giorni/anno per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
afflusso atteso > 1000 persone	8 ore	20	65	70	102	24:00
afflusso atteso < 1000 persone	8 ore	20	60	65	102	24:00 (1) 00:30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

Tabella C – Limiti relativi a manifestazioni temporanee su siti occasionali

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata ⁽¹⁾	N. Max Giorni per sito	Limite in facciata LAeq - dBA	Limite in facciata LAS - dBA	Limite orari	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	>1000	6h	3 (non consecutivi)	65	70	24:00	102
Concerti e manifestazioni all'aperto	<1000	6h	6 (non consecutivi)	60	65	24:00	102
Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	15 (non più di 3 consecutivi)	60	65	24:00	102
Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	<200	4h	20 (non più di 3 consecutivi)	60	65	23:30	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso presso edifici non adiacenti ad altri edifici	>1000	5h	10 (non più di 3 consecutivi)	60	65	24:00	102
Concerti e/o manifestazioni al chiuso presso edifici non adiacenti ad altri edifici	<1000	5h	20 (non più di 3 consecutivi)	55	60	24:00	102
Manifestazioni al chiuso a supporto di altre attività (P.E., ecc...) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora ⁽²⁾	<200	4h	20 (non più di 3 consecutivi)	55	60	23:30	102

nota 1: la durata comprende l'eventuale check sound pomeridiano

nota 2: oltre ai limiti riportati in tabella, deve anche essere garantito un livello sonoro LAeq < 40 dBA, valutato o misurato in un intervallo temporale di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente più disturbato.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite di cui al presente regolamento

COMUNICAZIONE DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DI RISPETTO DEI LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Santa Maria di
Sala**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

COMUNICA

il superamento dei limiti definiti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ed il rispetto dei limiti definiti nel Regolamento comunale relativo alle attività rumorose temporanee.

È CONSAPEVOLE CHE

l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.

A tal fine DICHIARA DI RISPETTARE la durata temporale massima indicata all'art. 2 e gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che NON rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui al presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 45 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Santa Maria di
Sala**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzati in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tal fine DICHIARA DI **NON ESSERE IN GRADO DI RISPETTARE:**

la durata massima di 180 giorni;

i limiti di orario;

i limiti di rumorosità;

indicati all'art. 2 e all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini; in caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- 4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- 5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che rispettano numero di date, orari e valori limite**
di cui alle tabelle B e C del Regolamento Comunale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA NEL RISPETTO DEI LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Santa Maria di
Sala**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

Della ditta _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n _____

per le seguenti date: _____

(max 5 date)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

**l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione
acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999.**

A tal fine dichiara di rispettare gli orari e i valori limite indicati:

alla tabella B alla tabella C

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

È CONSAPEVOLE CHE

l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che NON rispettano** orari e/o valori limite
di cui alle tabelle B e C del Regolamento Comunale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 45 giorni prima della data di inizio)

Allo Sportello Unico

**del Comune di Santa Maria di
Sala**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

Della Ditta _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n _____

per le seguenti date: _____

(max 3 date)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/1999, l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale e dei limiti definiti dal Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tal fine dichiara di non essere in grado di rispettare:

gli orari

i limiti sonori

il numero di giornate

indicati:

alla tabella B

alla tabella C

del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

È CONSAPEVOLE CHE

l'autorizzazione allo svolgimento delle attività rumorose è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del contenimento dell'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

Gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Al fine di verificare il rispetto di quanto riportato nel documento di impatto acustico e delle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo, possono avvalersi di un consulente TCA.

ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni temporanee **CHE RISPETTANO i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale**

COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(da presentare almeno 20 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Santa Maria di
Sala**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della _____ email _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____ Tel. _____

COMUNICA

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n. _____

per le seguenti date: _____

(massimo 10 date)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA INOLTRE

che le emissioni sonore derivanti da tale attività risulteranno conformi ai limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e del Regolamento comunale per le attività rumorose temporanee.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi vicini utilizzati da persone o comunità.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)